



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN PIAZZA VENEZIA PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

Il giorno 15.06.2021 ad ore 18.20 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Franzoia Mariachiara**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/40 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, tra i quali l'impianto sportivo per il gioco del tennis sito in piazza Venezia a Trento che ricade sulla particella p.ed. 3218/1 C.C. Trento, attualmente affidato in gestione con contratto di servizio prot. n. 143.813 racc. n. 24.327 concluso in data 20.12.2012, con scadenza il 30 giugno 2021 al Circolo Tennis Trento A.S.D.;

rilevato che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 826, ultimo comma, del Codice Civile, come confermato da orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 26.7.2016 n. 3380), in quanto beni destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive e pertanto beni destinati ad un pubblico servizio;

preso atto che la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva;

atteso che la complessità dell'impianto sportivo e la natura economica del servizio che eroga, comportando un'organizzazione di natura imprenditoriale legata al perseguimento di un profitto, non rendono conveniente la gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune;

rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300 ha espressamente sancito che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i. (di seguito Codice dei contratti pubblici) che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice quale appalto di servizi, debba ritenersi non applicabile la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002, dettata in un differente contesto normativo;

preso atto che l'A.N.A.C. nella deliberazione 1300/2016, sopra citata, chiarisce che la distinzione tra impianti con rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica deve essere considerata in relazione alla finalità di individuare la tipologia di procedura di affidamento, individuando rispettivamente la concessione di servizi e l'appalto di servizi a seconda della rilevanza economica o meno dell'impianto da gestire;

atteso che alla luce delle intervenute disposizioni del Codice in ordine alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi e delle conseguenti indicazioni offerte da A.N.A.C., occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica;

rilevato che, ai fini della definizione di rilevanza economica, è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte di remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (T.A.R. Lazio n. 2538/2011);

rilevato che per "gestione di un impianto sportivo" si intende l'insieme dei compiti volti ad assicurare il funzionamento di un impianto sportivo e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge;

atteso che nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti sportivi, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati;

appurato che pertanto la redditività di un impianto sportivo debba essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza e le attività praticate ed in ragione di ciò la gestione dei predetti impianti sportivi può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi;

considerato che a fronte della mancanza di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la

concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico - organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo e la disciplina normativa del servizio (Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia, parere n. 195/2009);

atteso che, in prossimità della scadenza della convenzione con il Circolo Tennis Trento A.S.D., per la gestione dell'impianto sportivo sito in piazza Venezia, il competente Progetto Sport ha avviato una complessa analisi sia tecnica che economica dell'impianto sportivo e delle esigenze dell'utenza sportiva che gravita sull'impianto, al fine di valutare la natura del servizio pubblico erogato;

considerato che l'impianto sportivo risulta così composto:

- una palazzina servizi posta all'interno dell'area assegnata, così composta:
  - piano terra deposito, locale pronto soccorso, centrale termica, servizi igienici con antibagno, locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande con depositi e ripostigli;
  - primo piano un locale pluriuso e n. 2 spogliatoi con docce e w.c. n. 1 spogliatoio arbitro con w.c.;
  - n. 4 campi da tennis in terra rossa con copertura removibile (pallone pressostatico);
  - n. 3 strutture di piccole dimensioni a servizio dell'impianto con funzione di magazzini (anche per il ricovero del pallone pressostatico) o locali tecnici;

preso atto che la gestione di un impianto sportivo come quello sito in piazza Venezia si esplica attraverso numerose funzioni quali l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva, l'organizzazione e conduzione di corsi, allenamenti, gare ecc., la conduzione edilizia dell'immobile, l'assistenza sanitaria, la conduzione amministrativa e fiscale, con una gestione manageriale del servizio da erogare in particolare per l'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e potenziale;

verificato che, sulla base di quanto sopra evidenziato ed alla luce dell'analisi dei dati che hanno strutturato il Piano Economico Finanziario (PEF) di massima di seguito indicato, il servizio di gestione dell'impianto sportivo di piazza Venezia è da ritenere un servizio di interesse economico trattandosi di attività che presenta in via potenziale una redditività, in quanto una gestione dell'impianto come sopra descritta comporta un'organizzazione imprenditoriale tale da consentire la remunerazione dei fattori produttivi e del capitale con un tendenziale margine di profitto ed è quindi possibile una competizione sul mercato;

atteso che ove la gestione di un impianto sportivo possa essere qualificata, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici, quale concessione di servizi, la stessa deve essere aggiudicata secondo le disposizioni di cui agli articoli 164 e successivi del Codice stesso;

considerato che il citato articolo 3 del Codice dei contratti pubblici definisce la concessione di servizi come un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione dei servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un eventuale prezzo con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi", rischio che viene definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del Codice dei contratti pubblici;

considerato che l'articolo 180, comma 8 del Codice dei contratti pubblici include le concessioni di servizi tra i contratti di partenariato pubblico privato, contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto con cui una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore;

preso atto che A.N.A.C., nelle Linee guida n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" di attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvate con deliberazione 28 marzo 2018 n. 318 ed entrata in vigore dal 5 maggio 2018, definendo le diverse tipologie di rischio, sancisce che l'Amministrazione aggiudicatrice identifica e valuta gli specifici rischi connessi alla gestione del servizio oggetto del contratto, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi;

rilevato che la codifica dei rischi deve essere esplicitata nella "matrice dei rischi", elaborata sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto con

l'obiettivo di disciplinare ex ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del Piano Economico Finanziario (PEF) e offerte in sede di gara, matrice che va allegata al contratto di concessione come parte integrante del contratto medesimo;

atteso che, come specificato nelle premesse al Capitolato, Allegato A al presente provvedimento, i rischi legati all'operazione sono suddivisi tra le Parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio;

considerato che il Codice all'articolo 164, comma 2, prevede che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applichino le disposizioni contenute nella parte I e II del Codice, in quanto compatibili, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

dato atto che uno dei punti di svolta del nuovo panorama normativo in tema di concessioni di servizi è rappresentato dalla necessità in capo alla Stazione appaltante di stilare un Piano Economico Finanziario (PEF) di massima il cui scopo è duplice:

- da un lato è fondamentale per individuare il punto di equilibrio economico-finanziario della concessione, mettendo a confronto costi e ricavi e permettendo di fare una valutazione dei rischi a carico del concessionario, ma anche dei possibili ritorni economici per le stazioni appaltanti con una modalità basata su dati previsionali assunti in genere dalla storicità della concessione;
- dall'altro è funzionale anche per stabilire la durata della concessione, in particolare di quelle ultraquinquennali, nelle quali è correlata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario insieme ad una remunerazione del capitale investito (articolo 168, comma 2 del Codice dei contratti);

preso atto che il Progetto Sport, in collaborazione con Cassa del Trentino, ha predisposto un Piano Economico Finanziario (PEF) di massima allegato al Capitolato, che costituisce Allegato A alla presente deliberazione, elaborato tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo come descritto, con una stima presunta dei costi e ricavi di gestione alla luce delle potenzialità rispetto al possibile bacino di utenza riferito al territorio ove l'impianto sportivo è ubicato;

considerato che al concessionario spetta il diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio di gestione dell'impianto introitando gli incassi derivanti dall'utilizzo del Centro sportivo da parte di terzi, consistenti sia nelle tariffe dovute dall'utenza per la fruizione delle diverse strutture che nelle entrate provenienti dallo sfruttamento commerciale per la realizzazione di eventuali ulteriori attività correlate all'impianto stesso;

atteso che, sulla base delle valutazioni e stime analizzate nel PEF, il canone annuo per la gestione dell'impianto sportivo comunale che può essere posto a base di gara nell'importo base di euro 5.000,00 + i.v.a. 22%, importo che può essere offerto al rialzo dai soggetti partecipanti;

atteso che alla luce dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate il valore stimato della concessione, come riportato nel Piano Economico Finanziario (PEF), ammonta a euro 1.459.193,25 per tutta la durata della concessione (pari a 10 (dieci) anni tenuto conto della riserva di proroga tecnica pari ad un anno) con conseguente collocazione del contratto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria della procedura di gara per l'individuazione del contraente cui affidare la concessione, soglia fissata in euro 5.350.000,00 ai sensi della vigente normativa (articolo 8 della citata Direttiva 2014/23/UE, cui fa rinvio l'articolo 6 della L.p. n. 2/2016, così come modificato dal Regolamento 24 novembre 2015 n. 2015/2172, articolo 35 del Codice);

rilevato che trattandosi di valore sotto soglia ai sensi dell'articolo 32 dello stesso Codice l'affidamento del servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici;

preso atto che in ragione di quanto sopra evidenziato è stato predisposto il Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in piazza Venezia, Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente le clausole fondamentali per regolare il negozio giuridico che sorgerà fra Amministrazione comunale e soggetto aggiudicatario;

atteso che nel Capitolato sono definite le condizioni e gli obblighi contrattuali ed in particolare:

- la concessione è definita in un unico lotto: le numerose funzioni attraverso cui si esplica il

servizio di gestione dell'impianto sportivo cui trattasi non possono essere suddivise in quanto per la loro peculiarità necessitano di una gestione unitaria dei flussi di cassa complessivi generati dall'investimento;

- la durata della concessione è prevista in 9 (nove) anni in funzione della complessità organizzativa del servizio e del recupero degli investimenti da parte del concessionario, tenuto conto delle valutazioni in merito ad un'adeguata remunerazione del capitale investito, in relazione agli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal Piano Economico Finanziario;

preso atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 168, comma 2 del Codice dei contratti pubblici per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal Piano economico-finanziario;

visto l'articolo 76 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede procedure concorrenziali per la scelta del terzo soggetto affidatario della gestione del servizio pubblico;

considerato, sulla base delle procedure previste, di optare per la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici in quanto tale modalità di gara garantisce una maggior snellezza e consente la più ampia partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, compreso l'attuale gestore, senza limitazione alcuna e con possibilità di apertura ad un'ampia platea di partecipanti con l'unico limite del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale, che devono essere posti a base dell'attività amministrativa;

rilevato che la procedura scelta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione comunale la scelta dell'offerta qualitativamente migliore costituendo così uno strumento per perseguire l'obiettivo di garantire la qualità del servizio erogato;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli articoli 39 bis e ter della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia autonoma di Trento 17.12.2012 prot. n. 5506/2012/721322/3.5, le deliberazioni della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097;
- l'articolo 36 ter 1 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., come introdotto dalla L.p. 30.12.2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) e da ultimo modificato dall'articolo 14 della L.p. 12.02.2019 n. 1, ai sensi del quale le Amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.;
- le circolari a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio "Acquisto di beni e servizi" del 24.11.2015 n. 9, prot. n. 222015 e del 19.04.2016 n. 8, prot. n. 81257;

richiamato l'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici che introduce l'obbligo di mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento (SAP-SRM);

atteso che, in ragione della peculiarità del servizio richiesto, potranno partecipare alla gara i soggetti, anche in forma associata, di seguito specificati:

- le Associazioni;
- gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate, le Federazioni sportive; gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive devono risultare riconosciute dal Coni al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione; le Società sportive dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche; le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche devono risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (cioè

- iscritti nel relativo registro CONI);
- gli operatori economici con idoneità individuale di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, lettere:
  - a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
  - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
  - c) consorzi stabili;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, lettere:
  - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
  - e) consorzi ordinari di concorrenti;
  - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
  - g) gruppo europeo di interesse economico;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

considerato che i suddetti soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti:

a) **REQUISITI GENERALI:**

- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 80 del Codice;
- se trattasi di società sportiva, assenza di condanne e/o sanzioni disciplinari per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, ed in particolare dello Statuto, nonché delle norme federali;

b) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

- per i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice:
    - iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al medesimo Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;
  - per le Associazioni:
    - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
    - avere un Consiglio direttivo/Consiglio di amministrazione o altro Organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
    - aver registrato l'Atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
    - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione nell'attività del settore dello sport;
  - per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive:
    - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
    - risultare riconosciuti dal CONI;
  - per le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche:
    - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
    - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    - essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi);
- c) **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:** solvibilità comprovata dalla copia dei bilanci che devono presentare una situazione almeno di pareggio per ciascuno degli esercizi del triennio 2018 - 2019 - 2020;
- d) **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI:** aver gestito regolarmente per almeno tre anni (36 mesi) continuativi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un impianto sportivo dotato di almeno due campi da tennis;

preso atto che i requisiti minimi di accesso alla gara devono essere posseduti al termine di scadenza della presentazione delle offerte, così come sarà definito nel disciplinare di gara;

considerato che i requisiti di idoneità professionale e inerenti alle capacità tecniche e professionali richiesti per l'ammissione alla gara sono da considerarsi logici, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più

alto numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza ma anche, in particolare, in relazione alla peculiarità dell'attività espletata dal soggetto partecipante;

atteso che, per le ragioni sopra esposte, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare soggetti partecipanti dotati di capacità economiche, professionali, gestionali ed organizzative idonee a garantire un adeguato ed elevato livello del servizio, tenuto conto anche della consistenza e caratteristiche dell'impianto sportivo;

ritenuto opportuno individuare nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 16 della L.p. n. 2/2016 s.m. perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi al progetto di gestione indicato nell'offerta proposta dai partecipanti alla gara: tale criterio, infatti, consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio della qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste una parte minore del punteggio complessivo;

rilevato altresì di attribuire all'offerta tecnica un peso determinante (80 su 100 punti) rispetto all'offerta economica (20 punti), con l'obiettivo di valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire una miglior qualità del servizio erogato;

dato atto che l'offerta tecnica dovrà essere una proposta gestionale che ne rappresenti le modalità e specifichi in particolar modo il contenuto offerto per gli elementi e sotto elementi di seguito elencati che saranno oggetto di attribuzione di punteggio;

preso atto di suddividere gli 80 punti complessivi dell'offerta tecnica valutando i seguenti due elementi A) e B) come suddivisi nei rispettivi sub elementi qualitativi di seguito elencati:

**A) modalità di gestione operativa dell'impianto sportivo - massimo 35 punti così distribuiti:**

- a1) (massimo 10 punti) orario di apertura al pubblico dell'impianto – Il punteggio massimo, pari a 10 punti, è assegnato all'operatore che abbia offerto il monte ore complessivo settimanale più alto, risultante dall'orario di apertura indicato nell'offerta tecnica; per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente;
- a2) (massimo 8 punti) orario di apertura del bar-ristorante – Il punteggio massimo, pari a 8 punti, è assegnato all'operatore che abbia offerto il monte ore complessivo settimanale più alto, risultante dall'orario indicato nell'offerta tecnica al netto delle 28 ore settimanali obbligatorie (4 ore giornaliere); per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente;
- a3) (5 punti) garanzia di un sistema di ascolto a cadenza almeno annuale con il quale vengono misurate la qualità e il gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito della concessione;
- a4) (massimo 12 punti) esperienza nella gestione di impianti sportivi, dotati di almeno 2 campi da tennis - 1 punto per ogni anno di gestione (oltre i 3 anni già richiesti quale requisito di partecipazione alla gara, sono valutati anni interi). Esperienza maturata non prima del 31.12.2005;

**B) modalità di gestione delle attività sportive e proposta di organizzazione dell'impianto sportivo anche con riferimento a nuove attività – massimo 45 punti così distribuiti:**

- b1) (massimo 35) piano delle attività volte a favorire l'avviamento alla pratica del tennis ed alla valorizzazione della pratica sportiva nonché a favorire l'aggregazione sociale ed il collegamento con le realtà territoriali - descrizione della tipologia, durata, frequenza, modalità organizzativa delle attività. Sono valutate le iniziative di durata pari ad almeno 4 ore nell'arco della giornata:
  - (massimo 20 punti) sportive rivolte a:
    - favore dei minori (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
    - diversamente abili (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
    - scuole (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
    - famiglie (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
  - (massimo 15 punti) ludico aggregative, anche nel periodo estivo, rivolte a:
    - favore dei minori (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
    - diversamente abili (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
    - famiglie (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
- b2) (massimo 10) presenza della scuola tennis:
  - club school (punti 5);
  - basic school (punti 7);
  - standard school (punti 10);

dato atto che per la valutazione ai singoli sub elementi dell'offerta tecnica identificati con le lettere a1), a2), a3) e a4) nonché alle lettere b1) e b2), l'attribuzione del punteggio avverrà

in maniera matematica;

atteso che tale sistema di valutazione dell'offerta tecnica e il metodo di attribuzione del punteggio sopra esposti risultano coerenti e sostanzialmente in linea con il contenuto delle Linee guida n. 2 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate da A.N.A.C. con la sua deliberazione 21 settembre 2016 n. 1005;

preso atto che al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica stabilendo che il punteggio totale tecnico complessivo più alto sia riportato al valore massimo di 80 proporzionando ad esso gli altri punteggi;

rilevato che la scelta di procedere alla riparametrazione del punteggio tecnico:

- persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di una proposta ottimale che assicuri all'Amministrazione la garanzia della qualità del servizio offerto e favorisca la diffusione della cultura sportiva;
- garantisce che, anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate, sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia di qualità del servizio erogato che si persegue in questa sede con la suddivisione del punteggio fra offerta tecnica ed offerta economica;

preso atto che, per quanto riguarda l'offerta economica, il punteggio complessivo pari a massimo 20 punti sarà attribuito in funzione del maggior rialzo offerto sul canone a base di gara a partire dal primo anno di concessione. Non sono ammesse offerte condizionate e/o al ribasso rispetto al canone su base annua (valore 2021) di euro 5.000,00 (oltre I.V.A.); il punteggio sarà assegnato attribuendo il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il rialzo più alto e per le altre offerte il punteggio sarà determinato proporzionalmente;

considerato i principi che ispirano la contrattualistica pubblica, tra i quali la garanzia della massima partecipazione e quindi facendo propria l'opportunità di aprire la partecipazione alla presente procedura ad operatori economici intesi anche quali Associazioni sportive da sempre elemento di valore del tessuto sociale e soprattutto della promozione della pratica sportiva;

visto l'articolo 3, comma 1, lett. aa) del Codice dei contratti pubblici che fornisce le seguenti definizioni:

«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro»;

visto l'articolo 1 dell'Allegato alla citata Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che afferma che si considera "impresa" ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, citando espressamente anche le Associazioni che esercitino un'attività economica;

ritenuto, alla luce della raccomandazione CE, di estendere la definizione di "microimprese, piccole e medie imprese" anche alle forme associative che possono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di piazza Venezia prevedendo di applicare alla gara in argomento tutte le norme dettate per tale categoria di soggetti;

preso atto che l'articolo 31, comma 2 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e succ. mod. "Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare", prevede che "in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro";

rilevato che, con riferimento all'applicabilità della suddetta norma (dettata per gli appalti alla luce della considerazione dell'ultimo capoverso che espressamente richiama una specifica fattispecie di pagamento di corrispettivo) anche alle concessioni di servizi, ai sensi

dell'articolo 164, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice dei contratti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

considerato che con riferimento alle "procedure di affidamento", richiamate nell'articolo 164, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la relativa disciplina trova esplicazione nella Parte II - Titolo III "Procedura di affidamento" e all'interno di tale Titolo, al Capo III, Sezione II, l'articolo 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura", costituisce la normativa statale da applicare sia alle procedure relative all'affidamento di appalti di servizi che di concessioni di servizi, giustificando l'estensione a questa seconda tipologia di procedura la norma dettata dalla L.p. 2/2016;

ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, di non richiedere alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo in argomento il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria;

ritenuto altresì di non dare esecuzione all'articolo 93, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice stesso, qualora l'offerente risultasse affidatario – dato che tale comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

atteso che, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, al concessionario sarà richiesta ai fini della stipulazione del contratto la presentazione di una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto pari a euro 145.919,32, corrispondente al 10% del valore complessivo presunto della concessione, come definito nell'articolo 7 del Capitolato speciale Allegato A;

rilevato che alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, tra le quali è previsto che l'importo della garanzia è ridotto del 50%:

- nel caso in cui il concessionario possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 o della serie UNI CEI EN ISO7IEC 17000;
- nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese;

atteso che, a garanzia delle responsabilità assunte dal concessionario, è richiesta nel Capitolato, Allegato A al presente provvedimento, l'accensione di specifiche polizze assicurative per tutta la durata del contratto;

preso atto che non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che di conseguenza non sono da evidenziarsi gli oneri relativi con la precisazione che, comunque, il concessionario dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. e int.;

atteso che, ai sensi dell'articolo 50 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

vista la tipologia di affidamento, che non si ritiene ad alta intensità di manodopera, non si impongono specifiche clausole sociali al Concessionario al fine di non limitare la partecipazione degli operatori economici interessati;

preso atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 21 febbraio 2020 n. 220 che ha emanato le Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, l'Amministrazione, negli affidamenti di servizi, può limitare le prestazioni subappaltabili al fine di garantire che l'attività principale venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto;

ritenuto, in applicazione della suddetta interpretazione uniforme fornita dalla Giunta provinciale, di escludere che il servizio di gestione dell'impianto sportivo di piazza Venezia possa essere subappaltato al fine di garantire che la fornitura del servizio oggetto di gara sia svolta interamente dall'Aggiudicatario valutato in sede di gara;

rilevato che, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la predisposizione del disciplinare di gara costituisce attività esecutiva di competenza della struttura dell'Amministrazione unitamente all'espletamento del procedimento di gara;

ritenuto, pertanto, di dare atto che il Progetto Sport provvederà alla predisposizione del disciplinare di gara e all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui concedere i servizi in argomento, sulla base delle indicazioni e degli elementi sopra descritti;

atteso che, considerata l'importanza del servizio posto in gara, si rende opportuno prevedere la pubblicazione del bando di gara su un quotidiano locale, su un quotidiano nazionale, oltre che sul sito del Comune, sul sito di A.P.A.C. che risulta avere particolare risalto a livello nazionale con ciò rendendosi capace di assicurare la più ampia conoscibilità del bando in oggetto;

ritenuto opportuno, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione dei servizi in oggetto, inserire nel bando di gara le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano inferiori all'importo complessivo del canone posto a base di gara;

visto il Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in piazza Venezia a Trento, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto che la Commissione consiliare per la vigilanza, trasparenza, partecipazione informazione e innovazione ha preso in esame il documento di cui all'Allegato A nella seduta di data 03.06.2021, in riunione congiunta con la Commissione consiliare per il turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio

comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter avviare quanto prima la procedura di gara data la prossima scadenza della convenzione in essere;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di affidare a terzi in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in piazza Venezia ed individuato dalla particella edificiale 3218/1 C.C. di Trento;
2. di stabilire che l'affidamento avrà durata di 9 (nove) anni, pari a 108 (centotto) mesi a decorrere dalla data di consegna dell'impianto, o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula, fermo restando che, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'articolo 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti pubblici e con la previsione che, su richiesta dell'Amministrazione comunale, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto sportivo, nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario è tenuto all'erogazione del servizio fino al massimo di un ulteriore anno (12 mesi), alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno di contratto;
3. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in piazza Venezia a Trento", datato maggio 2021 e redatto dal competente Progetto Sport, Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di autorizzare l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici, da svolgersi mediante gara telematica, secondo le modalità di cui al presente atto individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto descritto nel presente atto;
5. di rinviare al Progetto Sport la predisposizione del disciplinare di gara e l'espletamento della gara telematica per la scelta del soggetto cui concedere il servizio oggetto della procedura, sulla base di quanto descritto in premessa;
6. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara telematica e all'esatta imputazione a bilancio delle entrate accertate conseguente alle risultanze del procedimento di gara;
7. di subordinare il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti la Dirigente del Progetto Sport;
9. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Progetto Sport provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN PIAZZA VENEZIA PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

**Favorevoli:** n. 23 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 14 (Bridi, Carli, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Maestranzi, Maschio, Merler, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

**Non Votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 15.06.2021

il Segretario generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 40 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN PIAZZA VENEZIA PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 27 maggio 2021

Progetto Sport  
La Dirigente  
dott.ssa Alessandra Ianes  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 40 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO IN PIAZZA VENEZIA PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 31.05.2021